



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PORTO GARIBALDI

ORDINANZA N°5/2009

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Porto Garibaldi;

- VISTO** Il proprio foglio prot. n°8165 in data 12.12.2007 avente per argomento "Porto di Porto Garibaldi. Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272 adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485";
- CONSIDERATI** gli esiti delle riunioni tenutesi presso questo Ufficio in data 10.01.2008; 31.01.08; 13.03.2008; 27.03.08; 28.04.2008; 31.07.2008 e 05.08.2008 alle quali hanno partecipato rappresentanti del Comune di Comacchio Servizio Demanio e Servizio Tecnico, dell' A.U.S.L. di Comacchio Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara, del Comando Polizia Municipale di Comacchio e dei rappresentanti delle locali Cooperative di Pesca;
- VISTO** Il foglio prot. n°30946 del 24.06.2008 del Comune di Comacchio Settore lavori pubblici, partecipazioni e tutela ambientale avente per oggetto "Gestione delle aree portuali del porto canale di Porto Garibaldi, ai fini della sicurezza e salute dei lavoratori" a mezzo del quale si comunica che in data 30.05.2008 la Giunta Comunale ha espresso parere favorevole al piano predisposto;
- VISTO** Il proprio foglio prot. n°5247 in data 06.08.2008 a mezzo del quale si riferiscono gli esiti del soprarichiamato procedimento alla superiore Capitaneria di porto di Ravenna;
- VISTA** la propria ordinanza n°23/2004 in data 29.07.2004 con la quale sono state dettate norme per l'accesso, la circolazione, la sosta e l'utilizzo delle banchine nel sorgitore in intestazione;
- CONSIDERATO** che il tratto di banchina compreso tra l'allineamento della recinzione lato Ovest del numero civico 58 di Via Matteotti fino all'allineamento della recinzione lato Est di Via della Rimembranza è destinato all'ormeggio delle unità asservite agli impianti di milicoltura (COZZE) mentre il tratto di banchina compreso tra il numero civico 58 di via Caduti del Mare fino all'allineamento del cordolo stradale lato Ovest di Via Teano è destinato all'ormeggio delle unità che effettuano la pesca di tipo volante (PESCE AZZURRO);
- TENUTO CONTO** che lungo i predetti tratti di banchina avvengono le operazioni di sbarco dei prodotti ittici pescati dalle locali unità da pesca ;
- VISTA** l'apposita relazione di servizio datata 16.02.2009 redatta da personale dipendente comandato in servizio di vigilanza in banchina;
- ACCERTATA** che l'intensità del traffico veicolare pesante, costituito soprattutto da autoarticolati impegnati nelle operazioni di carico del prodotto pescato, lungo i tratti di banchina sopracitati, può costituire pericolo per la pubblica incolumità;
- RITENUTO** di dover procedere, nelle more della realizzazione degli stalli e della segnaletica indicata con il piano proposto, con un provvedimento ordinatorio a titolo sperimentale che possa in via principale sia consentire di applicare misure minime di sicurezza sia di verificare l'efficacia della destinazione delle aree utilizzate per le operazioni di sbarco alle quali far seguire un successivo confronto con l'utenza interessata e fornire all'Amministrazione Civica ulteriori e concrete indicazioni per una regolamentazione definitiva delle suddette aree;
- VISTA** l'ordinanza n°21/2006 in data 19.04.2006 della Capitaneria di Porto di Ravenna;
- VISTI** gli articoli 17, 30, 68, 81, 1174 del Codice della Navigazione e gli articoli 59, 79, 80, 81 e 82 del relativo Regolamento di Esecuzione.

ORDINA

ARTICOLO 1

Il tratto di banchina compreso tra il numero civico 58 di Via Matteotti fino all'allineamento della recinzione lato Est di Via della Rimembranza (meglio evidenziata nell'allegata planimetria) nel periodo compreso tra i mesi di Febbraio e di Giugno, dalle ore 08.00 alle ore 13.00 dei giorni feriali (escluso i festivi) è riservato alle operazioni di sbarco dei molluschi bivalvi provenienti dagli impianti di mitilicoltura.

Lungo il predetto tratto di banchina, nel periodo e negli orari sopraindicati e comunque durante le operazioni di sbarco dei molluschi bivalvi, è vietata la circolazione, la fermata e la sosta di tutti i veicoli anche ciclabili, ad eccezione di quelli adibiti al trasporto dei prodotti ittici, muniti di apposita autorizzazione sanitaria nonché di quelli appartenenti alle forze di polizia e soccorso.

E' altresì vietato l'accesso e la circolazione pedonale degli estranei alle operazioni di sbarco eccetto il personale delle forze di polizia e/o di vigilanza pesca.

Ultimate le operazioni di sbarco dei molluschi bivalvi, il tratto di banchina lato mare in questione potrà essere utilizzato per l'ormeggio dalle unità adibite a tale tipologia di pesca; pertanto i comandanti delle stesse devono provvedere a liberare nell'immediatezza gli ormeggi dopo le proprie operazioni di sbarco in modo da consentire il regolare svolgimento delle successive operazioni.

Le unità ultime a sbarcare possono restare agli ormeggi utilizzati a condizione di liberarli alla ripresa delle operazioni di sbarco.

ARTICOLO 2

Ferme restando le disposizioni impartite dagli articoli 10 e 12 della soprarichiamata ordinanza n°23/04 circa la designazione degli ormeggi alle unità esercitanti l'attività di pesca del tipo volante, il tratto di banchina compreso tra il numero civico 58 di Via Caduti del Mare fino all'allineamento del cordolo stradale lato Ovest di via Teano (meglio evidenziata nell'allegata planimetria), in tutti i giorni feriali (escluso il sabato, i festivi ed i giorni di fermo biologico), dalle ore 13.00 alle ore 18.00 è riservato alle operazioni di sbarco del pescato dalle unità con reti da traino.

Lungo il predetto tratto di banchina, nel periodo e negli orari sopraindicati e comunque durante le operazioni di sbarco del pescato, è vietata la circolazione, la fermata e la sosta di tutti i veicoli anche ciclabili, ad eccezione di quelli adibiti al trasporto dei prodotti ittici muniti di apposita autorizzazione sanitaria nonché di quelli appartenenti alle forze di polizia e soccorso.

E' altresì vietato l'accesso e la circolazione pedonale degli estranei alle operazioni di sbarco eccetto il personale delle forze di polizia e/o di vigilanza pesca.

E' escluso dall'applicazione del presente articolo il tratto di banchina compreso tra l'allineamento della recinzione lato Ovest del numero civico 60 di Via Caduti del mare fino all'allineamento della recinzione lato Ovest del numero civico 62 di Via Caduti del Mare in quanto destinato alle operazioni di rifornimento carburante. Lungo predetto tratto è vietato altresì l'ormeggio di unità non impegnate in operazioni di bunkeraggio in qualsiasi orario diurno e notturno.

ARTICOLO 3

E' obbligo degli armatori anche per mezzo delle Cooperative di appartenenza mantenere i segnali di delimitazione previamente posizionati, anche a cura degli stessi operatori, in prossimità dei confini esterni delle aree di banchina in cui si svolgono le operazioni di sbarco. Tali delimitazioni sono, nelle more della realizzazione di stalli stabili, costituite provvisoriamente da transenne, unite da nastri, che devono essere riposte in maniera ordinata al termine delle operazioni senza costituire intralcio o pericolo.

Gli operatori portuali devono in generale porre in essere tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare il transito nell'area oggetto dello sbarco del pescato ai soggetti e veicoli di ogni genere non addetti ai lavori, ove necessario attraverso l'apposizione di avvisi scritti forniti dallo scrivente Ufficio.

In caso di inosservanza o di mancato rispetto a quanto sopra, le operazioni di movimentazione dei mezzi di scarico devono essere sospese a cura dei responsabili delle cooperative di pesca in attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza, informando immediatamente il personale di servizio dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi (tel. 0533/327141).

ARTICOLO 4

Al termine delle operazioni di sbarco è diretto obbligo dei comandanti delle singole unità far provvedere alla pulizia ed alla messa in ordine dei tratti di banchina utilizzati per lo sbarco avviando a smaltimento i rifiuti prodotti negli appositi contenitori. A tal scopo a bordo di ogni unità da pesca deve essere conservato ed utilizzato un kit per la pulizia in banchina costituito da una ramazza, da una pala e da sacchi per contenere rifiuti.

Al termine delle operazioni le reti da pesca ed i nastri trasportatori per i mitili devono essere convenientemente sistemati in maniera ordinata e tali da non costituire in nessun caso intralcio o pericolo al transito, soprattutto pedonale, a mezzo di pericolose sporgenze.

Per i tratti di banchina trovati sporchi o in disordine saranno ritenute direttamente responsabili le unità ormeggiate, nel caso di ormeggio a pacchetto entrambe le unità, nella banchina immediatamente prospiciente.

Tale disposizione si applica anche alle unità utilizzanti il sistema da pesca con le reti da posta.

ARTICOLO 5

In deroga a quanto previsto dai precedenti articoli 1 e 2 della presente ordinanza, sarà consentito lo svolgimento delle operazioni di sbarco del pescato in giorni ed orari diversi da quelli previsti dalla presente, previa comunicazione da parte degli armatori delle unità interessate e/o delle Cooperative di appartenenza a questa Autorità Marittima che valuterà il sussistere delle condizioni minime di sicurezza per lo svolgimento delle operazioni in questione.

ARTICOLO 6

E' temporaneamente sospesa la validità dell'articolo 14 della citata ordinanza n°23/04 del 29.07.2004 nella parte relativa all'individuazione del tratto di banchina destinato alle unità che effettuano la pesca delle "COZZE" e compreso tra l'allineamento della recinzione lato Ovest del numero civico 58 di Via Matteotti fino all'allineamento della recinzione Est di Via della Rimembranza.

ARTICOLO 7

L'Amministrazione Marittima è manlevata in ogni caso da qualsiasi responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare a persone e/o a cose, direttamente o indirettamente, in conseguenza dello svolgimento delle operazioni in questione.

La presente ordinanza a titolo sperimentale viene emanata esclusivamente ai fini di sicurezza portuale e sono pertanto fatte salve le prerogative di altre Amministrazioni ed Enti eventualmente competenti per il rilascio di autorizzazioni e/o nulla osta per lo svolgimento delle predette operazioni.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

I contravventori alla presente ordinanza, incorreranno nelle sanzioni previste dalla Legge e saranno ritenuti responsabili dei danni che dovessero derivare a persone e/o cose.

La pubblicità della predetta Ordinanza verrà assicurata mediante affissione all'albo di questo Ufficio, inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito www.guardiacostiera.it/portogaribaldi, nonché mediante opportuna diffusione anche tramite gli organi di informazione.

Porto Garibaldi, lì 19.02.2009

F.to IL COMANDANTE
T.V.(CP) Agostino PETRILLO